# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2602

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CONTENTO, SELVA, MANTOVANO, FRAGALÀ, SIMEONE, ALBERTO GIORGETTI**

Disciplina del rapporto tra sentenza penale e giudizio disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

*Presentata il 31 ottobre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Esigenze di moralizzazione della pubblica amministrazione impongono l'adozione di ogni più opportuna misura volta ad evitare che dipendenti nei confronti dei quali sia intervenuta sentenza penale di condanna passata in giudicato possano confidare in una sostanziale indulgenza per i fatti accertati sulla scorta di una difforme valutazione degli stessi in sede disciplinare.

Ovviamente, non viene qui messo in discussione il principio di proporzionalità della sanzione già affermato, anche per il procedimento disciplinare, dalla Corte costituzionale, ma viene codificato un altrettanto doveroso principio che, a parere dei proponenti, dovrebbe essere acquisito all'ordinamento anche in virtù della recente modifica del rito processuale penale.

In tal senso, l'articolo 1 introduce l'autorità del giudicato penale nel giudizio disciplinare svolto a carico dei dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 estende, con espressa previsione, detta autorità anche alla sentenza emessa in esito al rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta delle parti disciplinato dagli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

L'articolo 2 regola l'applicazione della disposizione ai giudizi disciplinari pendenti.

L'articolo 3 dispone in ordine all'entrata in vigore.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nel procedimento disciplinare contro il dipendente delle pubbliche amministrazioni per fatti in ordine ai quali è stata esercitata l'azione penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a giudizio e il decreto di condanna divenuto esecutivo hanno autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità e alla responsabilità del condannato.

2. La stessa autorità di cosa giudicata spetta nel giudizio disciplinare alla sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

ART. 2.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-2602
Lire 500